Spedizione in abbonamento postale

Anno 91° — Numero 27

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 2 febbraio 1950 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 Semestrale L. 3516 Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516 Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80. e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80, sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGE 5 dicembre 1949, n. 1064.

Denuncia dei beni, diritti ed interessi italiani situati nel territorio della Repubblica federale popolare jugoslava.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I titolari di beni, diritti ed interessi italiani situati nel territorio ceduto alla Repubblica federale popolare jugoslava ai termini del Trattato di pace o nell'antico territorio jugoslavo e che sono stati sottoposti alla nazionalizzazione, alla riforma agraria o a qualsiasi altra misura di carattere generale e particolare concernente la proprietà in Jugoslavia, sono tenuti a presentare denuncia di tali beni, diritti ed interessi al Ministero del tesoro, Direzione generale del tesoro Ispettorato rapporti finanziari con l'estero entro il 15 dicembre 1949.

Sono esclusi i beni liquidati dal Governo jugoslavo in applicazione dell'art. 79 del Trattato di pace.

Art. 2.

Ai fini della denuncia di cui al precedente articolo vanno considerati beni, diritti ed interessi italiani quelli delle persone fisiche di nazionalità italiana, nonchè, nella misura della partecipazione italiana, quelli delle società e persone giuridiche aventi sede nel territorio italiano o nel territorio ceduto o nell'antico territorio jugoslavo.

Le partecipazioni straniere nelle società e persone giuridiche aventi sede nel territorio italiano avranno lo stesso trattamento delle partecipazioni italiane, a condizione che non appartengano a cittadini ex nemici della Repubblica federale popolare jugoslava e/o cittadini di Paesi coi quali la Repubblica federale popolare jugoslava abbia concluso accordi regolanti l'indennizzo delle partecipazioni indirette dei Paesi stessi.

Art. 3.

Le denuncie, compilate sulla base di appositi formulari che potranno essere richiesti al Ministero del tesoro, Direzione generale del tesoro Ispettorato rapporti finanziari con l'estero dovranno essere corredate dalla documentazione atta a comprovare l'appartenenza dei beni, diritti ed interessi, la loro consistenza al momento in cui le autorità jugoslave ne presero possesso definitivo ed il loro valore da calcolarsi sulla base dei prezzi del mercato libero nel 1938.

Art. 4.

Ai titolari dei beni, diritti ed interessi, che ne avranno fatto denuncia ai sensi degli articoli precedenti della presente legge, sarà liquidato un indennizzo nei limiti in cui esso sarà stato effettivamente corrisposto dal Governo della Repubblica federale popolare jugoslava in esecuzione dell'Accordo italo-jugoslavo sottoscritto a Belgrado il 23 maggio 1949.

Art. 5.

La liquidazione degli indennizzi, concordati con il Governo jugoslavo, agli aventi diritto sarà deliberata da una Commissione interministeriale che verrà nominata con decreto del Ministro per il tesoro e che sarà così composta:

un magistrato di grado non inferiore al terzo, presidente;

un magistrato di grado non inferiore al quinto, vice presidente;

un rappresentante del Ministero degli affari esteri;

un rappresentante del Ministero del tesoro Direzione generale del tesoro;

un rappresentante del Ministero del tesoro Ragioneria generale dello Stato;

un rappresentante dell'Avvocatura dello Stato;

un rappresentante della Corte dei conti;

un rappresentante del Ministero delle finanze Direzione generale del catasto;

quattro rappresentanti delle categorie interessate designati dalla Presidenza del Consiglio, sentito il Ministero degli affari esteri, tra i cittadini italiani già residenti nell'attuale territorio della Repubblica federale popolare jugoslava.

A segretario della Commissione è nominato un funzionario di grado non inferiore al nono — gruppo *A* — in servizio presso l'Amministrazione centrale del tesoro.

La Commissione delibererà a maggioranza assoluta ed, in caso di parità di voti, prevarrà il voto del presidente.

Nel designare i propri rappresentanti in seno alla Commissione predetta le Amministrazioni interessate provvederanno a designare altresì i rappresentanti supplenti.

Potranno essere chiamati a far parte della Commissione stessa — per l'esame di particolari casi — funzionari o tecnici di altre Amministrazioni i quali, peraltro, non avranno diritto di voto.

Con decreto del Ministro per il tesoro sarà stabilita la misura degli emolumenti da corrispondere ai membri della Commissione in rapporto ai lavori effettuati.

La relativa spesa farà carico al capitolo 451 del bilancio del Ministero del tesoro, per l'esercizio 1949-50 e corrispondente capitolo per gli anni successivi.

Art. 6.

Denuncia analoga a quella prevista nell'art. 1 della presente legge potrà essere presentata, nello stesso termine di cui all'art. 1, dal proprietario di beni italiani siti nel territorio ceduto e rimasti nella sua libera disponibilità qualora intenda effettuarne la vendita al Governo jugoslavo e per l'eventualità che quest'ultimo accetti di acquistarli.

La denuncia dovrà essere corredata dalla documentazione atta a comprovare l'appartenenza dei beni e la loro consistenza attuale; dovrà, inoltre, contenere ogni utile elemento per la determinazione del valore venale dei beni predetti.

L'esercizio della facoltà di cui al primo comma del presente articolo importa accettazione, da parte del proprietario dei beni, del prezzo che, in caso di acquisto da parte del Governo jugoslavo, verrà concordato fra i due Governi.

Art. 7.

La presentazione delle denuncie entro il termine prescritto estingue l'infrazione di omessa denuncia o cessione di titoli o crediti verso l'estero prevista dalle norme di leggi vigenti in materia.

Art. 8.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 dicembre 1949

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA — GRASSI — SFORZA — BERTONE — VANONI

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 novembre 1949, n. 1065.

Riconoscimento della personalità giuridica della Società cacciatori e pescatori « Guido Giunti » di Prato.

N. 1065. Decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1949, col quale, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, viene riconosciuta la personalità giuridica alla Società cacciatori e pescatori « Guido Giunti » di Prato e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *gennaio* 1950

LEGGE 5 gennaio 1950, n. 7.

Abrogazione dell'art. 7 del decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 425, e modalità di pagamento delle spese già di pertinenza del cessato Ministero dell'assistenza post-bellica devolute ad altri Ministeri.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' abrogato, con effetto dall'inizio dell'esercizio finanziario 1949-50, l'art. 7 del decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 425, concernente attribuzioni ed ordinamento del Ministero dell'assistenza post-bellica.

Pertanto, salve le eccezioni previste dai successivi articoli, per le spese dei servizi già di pertinenza del soppresso Ministero dell'assistenza post-bellica devoluti ad altre Amministrazioni a norma del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 febbraio 1947, n. 27 sarà provveduto mediante apertura di credito nei casi ed entro i limiti previsti dall'art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modificazioni, sempre che non sia possibile provvedervi con mandato diretto.

Art. 2.

In deroga all'art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modificazioni, e sempre che non sia possibile provvedervi con mandato diretto, è consentito il pagamento a mezzo aperture di credito delle spese sottoindicate che riguardano le attribuzioni devolute al Ministero dell'interno a norma dell'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 febbraio 1947, n. 27, entro i limiti d'importo per ciascuna spesa a fianco indicata:

a) per la istituzione e il mantenimento di centri di raccolta e di smistamento, mense, posti di ristoro e per le spese occorrenti alla smobilitazione dei centri di raccolta . . . . . L. 50.000.000

b) per la istituzione ed il mantenimento di case di cura, di convalescenza e di ricovero e per i rimborsi ad enti, istituti, associazioni e comitati per le prestazioni relative all'assistenza sanitaria effettuate per conto del Ministero dell'interno alle categorie previste dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 425 e dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 28 settembre 1945, n. 646, nonchè per l'assistenza sanitaria e farmaceutica in genere . » 15.000.000

c) per l'istituzione ed il mantenimento di case di ricovero per minorenni e per i rimborsi ad enti, istituti ed associazioni e comitati per le prestazioni assistenziali, escluse quelle sanitarie effettuate per conto del Ministero dell'interno a favore dei minorenni appartenenti alle categorie di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 425 e all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 28 settembre 1945, n. 646 . . » 100.000.000

d) per sussidi in danaro per l'assistenza esclusa quella nel campo dell'istruzione e nel campo dell'avviamento ed addestramento professionale, alle persone disoccupate e bisognose indicate dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 425, e dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 28 settembre 1945, n. 646, escluse le famiglie dei prigionieri di guerra . . . . » 25.000.000

e) per l'assistenza in natura da effettuarsi mediante distribuzione di indumenti, effetti letterecci, utensili casalinghi, vettovaglie, oggetti vari agli assistibili bisognosi e spese inerenti ai servizi di approvvigionamento e distribuzione . . . » 15.000.000

Art. 3.

Parimenti, è consentito il pagamento a mezzo aperture di credito fino all'importo lire 15 milioni per le spese attinenti ai servizi che a norma dell'art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 febbraio 1947, n. 27, sono stati devoluti al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 4.

Gli articoli 2 e 3 della presente legge avranno vigore fino al 30 giugno 1950.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 gennaio 1950

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI

LEGGE 5 gennaio 1950, n. 8.

Norme per il funzionamento degli uffici giudiziari.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Fino al 31 dicembre 1950 sono prorogati:

a) l'art. 2 del decreto legislativo 3 maggio 1945, n. 232;

b) l'art. 1 del decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 113, fermo restando per gli uditori destinati in reggenza il trattamento economico stabilito dall'art. 6, terzo comma, della legge 31 ottobre 1942, n. 1352;

c) l'art. 10, primo comma, della legge 31 ottobre 1942, n. 1352.

Art. 2.

Oltre i casi previsti negli articoli 115 e 116 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, fino al 31 dicembre 1950, possono essere destinati, con il loro consenso, ad esercitare le funzioni di consigliere di Corte di cassazione e di sostituto procuratore generale presso la stessa Corte, consiglieri di Corte d'appello e magistrati di grado parificato, in numero non superiore a dodici per la Corte di cassazione e a tre per la Procura generale, in corrispondenza di altrettante sedi ad essi riservate.

I magistrati da destinare alle predette funzioni sono scelti, sentiti rispettivamente il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione, tra coloro che abbiano conseguito l'attuale grado per concorso.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore nel giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 gennaio 1950

EINAUDI

DE GASPERI — GRASSI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI

LEGGE 5 gennaio 1950, n. 9.

Aumento del limite di valore stabilito dall'art. 2397 del Codice civile per la scelta dei componenti del Collegio sindacale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Il limite di valore, stabilito dal secondo comma dell'art. 2397 del Codice civile, per la scelta dei componenti del Collegio sindacale tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, è elevato a cinquanta milioni di lire.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 gennaio 1950

EINAUDI

DE GASPERI — GRASSI

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 dicembre 1949.

Nomina del presidente del Consorzio autonomo del porto di Genova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico delle disposizioni legislative riguardanti la costituzione di un Consorzio autonomo per l'esecuzione delle opere e per l'esercizio del porto di Genova, approvato con regio decreto 16 gennaio 1936, n. 801, e successive modifiche;

Visto il regio decreto-legge 24 maggio 1946, n. 517;

Considerata la necessità di provvedere alla nomina del presidente del Consorzio autonomo del porto di Genova per il quadriennio 1950-53, ai sensi degli articoli 3 e 6 del regio decreto predetto;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato ad interim per la marina mercantile;

Decreta:

Articolo unico.

Il tenente generale di porto a disposizione Filiberto Ruffini è nominato presidente del Consorzio autonomo del porto di Genova per il quadriennio 1950-53.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 5 dicembre 1949

EINAUDI

DE GASPERI — CORBELLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 gennaio 1950
Registro n. 13, foglio n. 307. — CILLI

(451)

DECRETO MINISTERIALE 12 gennaio 1950.

Approvazione delle nuove condizioni generali di polizza per le assicurazioni sulla vita a forma popolare in sostituzione delle analoghe attualmente in vigore, presentate dalla Società anonima di assicurazioni « Alleanza », con sede in Milano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Società anonima di assicurazioni « Alleanza », con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione delle nuove condizioni generali di polizza per le assicurazioni sulla vita a forma popolare in sostituzione di quelle attualmente in vigore, che vengono pertanto abrogate;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo allegato, debitamente autenticato, le nuove condizioni generali di polizza per le assicurazioni sulla vita a forma popolare in sostituzione delle analoghe attualmente in vigore, presentate dalla Società anonima di assicurazioni « Alleanza », con sede in Milano.

Roma, addì 12 gennaio 1950

p. *Il Ministro*: CAVALLI

(364)

DECRETO MINISTERIALE 17 gennaio 1950.

Istituzione nella provincia di Latina, presso l' Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, della Commissione provinciale per il collocamento di cui all'articolo 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, sui provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Latina e comunicate al Ministero con note nn. 5574/5-4/35 e 5783/5-4/35 rispettivamente del 10 ottobre e 17 novembre 1949;

Decreta:

Articolo unico.

E' istituita nella provincia di Latina, presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento composta dai signori:

Presidente:

Direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro.

Membri:

Ing. Pacelli Achille, rappresentante del Genio civile;

Dott. Travaglia Giuseppe, rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

Dott. Tucci Salvatore, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Amodio Antonio, Cicione Francesco, Bernardi Orlando, Bernardis Quinto, rag. Aquino Vito, Martingalli Giuseppe e Veronese Valerio, rappresentanti dei lavoratori;

Guidugli Silvio, geom. Bonamico Giovanni, dottor Mascia Giorgio e Faticati Riccardo, rappresentanti dei datori di lavoro;

Dott. Rimini Carlo, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 17 gennaio 1950

Il Ministro: FANFANI

(374)

DECRETO MINISTERIALE 17 gennaio 1950.

Istituzione nella provincia di Firenze, presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, della Commissione provinciale per il collocamento di cui all'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, sui provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Firenze e comunicate al Ministero con nota n. 10427 in data 28 ottobre 1949;

Decreta:

Articolo unico.

E' istituita nella provincia di Firenze, presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento composta dai signori:

Presidente:

Direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro.

Membri:

Ing. Leschiutta Gian Ernesto, rappresentante del Genio civile;

Prof. Corsani Gaetano, rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

Giovine Luigi, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

On. Montelatici Giulio, rag. Bertoletti Gino, Palazzeschi Vasco, Faggi Gaetano, Orlandini Ottorino, Meneghelli Enrico e Lulli Gino, rappresentanti dei lavoratori;

Avv. Secreti Germano, avv. Cocco Mario, dott. Giannoni Giacomo e Giampolini Arsede, rappresentanti dei datori di lavoro;

Dott. Leoni Giuseppe, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 17 gennaio 1950

Il Ministro: FANFANI

(366)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 16 gennaio 1950, il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Enrico Thomas, Console generale onorario del Paraguay a Milano.

(416)

In data 16 gennaio 1950, il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Oreste Sallustro, Console onorario del Paraguay a Napoli.

(417)

In data 16 gennaio 1950, il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Francesco Boccadifuoco, Vice console onorario dei Paesi Bassi a Siracusa, con giurisdizione sulle provincie di Siracusa e Ragusa.

(418)

In data 16 gennaio 1950, il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Giuseppe De Micheli, Console onorario di Portogallo a Firenze.

(419)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione di marchi di identificazione per metalli preziosi

Si comunica che sono stati deformati i marchi d'identificazione per metalli preziosi della cessata ditta Reato Lina in Vicario già esercente in Vicenza.

Tali marchi recavano il n. 48.

(406)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 20.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 218 — Data: 1º ottobre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Frosinone — Intestazione: Tammaro Nicola di Domenico — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione Capitale L. 8000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Bologna — Intestazione Daurizio Dino fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 7000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2447 — Data: 14 settembre 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Bologna — Intestazione: Cavallari Augusto fu Pietro — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 40.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 117 — Data: 16 febbraio 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Rovigo — Intestazione: Munerati Maria fu Antonio — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 15.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 269 — Data: 13 marzo 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Arezzo — Intestazione: Cipriani Francesco fu Leone — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 10.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 559 — Data: 23 giugno 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Grosseto — Intestazione: Crocchi Ivo fu Pietro — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 266 — Data: 10 settembre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Catania — Intestazione: Battiato Giovanni di Concetto — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 10.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 40 — Data: 22 agosto 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Brindisi — Intestazione: Murri Ubaldo fu Aniceto — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 200.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 786 — Data: 12 settembre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Como — Intestazione: Pozzoli Giulio — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 86.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2510 — Data: 26 settembre 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Bologna — Intestazione: Neri Dina fu Vito — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 6000

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 288 — Data: 22 giugno 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Firenze — Intestazione: Frassineti Ubaldo fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50 % (1906) — Rendita L. 178,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 373 Data: 30 luglio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Campobasso — Intestazione: Pistilli Renato fu Alberto — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50 % 1906) — Rendita L. 1400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 105 — Data: 1º agosto 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Potenza — Intestazione: Frezza Giuseppe fu Berardino — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3.50 % (1906) — Rendita L. 210.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 721 — Data: 14 luglio 1949 Ufficio che rilasciò la ricevuta Tesoreria provinciale di Genova — Intestazione: Ghio Cesare fu Domenico — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934) — Capitale L. 239.000

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1012 — Ufficio che rilasciò la ricevuta Tesoreria provinciale di Cuneo — Intestazione: Banca di Mondovì « C. G. Battaglia » — Prestito redimibile 3,50 % (1934) — Rendita L. 420.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 264 — Data: 11 giugno 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta. Intendenza di finanza di Avellino — Intestazione: Nittolo Carmine di Michelangelo — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 % — Rendita L. 270.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 73 — Data: 25 marzo 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Reggio Calabria — Intestazione: De Salvo Saverio — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 % — Rendita L. 510.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 145 — Data: 1º marzo 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Asti — Intestazione: Ameruso Gemma in Amoroso — Titoli del Debito pubblico: buoni del Tesoro novennali 5 % 1949) — Capitale L. 26.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1493 — Data: 5 febbraio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Milano — Intestazione: Piana Rodolfo fu Giovanni — Titoli del Debito pubblico: buoni del Tesoro novennali 5 % (1950) — Capitale L. 3000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 24 dicembre 1949

Il direttore generale: DE LIGUORO

(32)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 23

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 2 febbraio 1950

	Dollaro	Franco svizzero
Borsa di Bologna	624,60	145,35
» Firenze	624,50	145,25
» Genova	624,10	145,35
» Milano	624,625	145,30
» Napoli	624,375	145 —
» Roma	624,50	145,30
» Torino	624,55	145,50
» Trieste	624,70	145,45
» Venezia	624,50	145,30

Media dei titoli del 2 febbraio 1950

Rendita 3,50 % 1906	76,55
Id. 3,50 % 1902	75,60
Id. 3 % lordo	46,60
Id. 5 % 1935	98,75
Redimibile 3,50 % 1934	75,85
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	73,45
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	72,475
Id. 5 % (Ricostruzione)	95,375
Id 5 % 1936	94,25
Buoni del Tesoro 5 % (15 febbraio 1950)	100,90
Id. 5 % (15 settembre 1950)	100,575
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	100,675
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	100,65
Id. 5 % (15 aprile 1951)	100,325
Id. 4 % (15 settembre 1951)	99,125
Id. 5 % convertiti 1951	100,875

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie ai sensi del decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632, valide per il giorno 2 febbraio 1950:

1 dollaro U.S.A.	L. 624,56
1 franco svizzero	» 145,30

Cambi di compensazione vigenti

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 12,71	per franco belga
Francia	» 1,81	» franco francese
Norvegia (c/nuovo)	» 87,38	» corona norvegese
Svezia (c/speciale)	» 120,62	» corona svedese
Svizzera c/spese portuali, transito, trasferimenti vari e c/compensazione extra compensazione)	» 144,39	» franco svizzero

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso di rettifica

riguardante tariffe di reddito dominicale e di reddito agrario

Nel supplemento straordinario n. 95 del 23 aprile 1946, riguardante le nuove tariffe di reddito dominicale e di reddito agrario della

Provincia di REGGIO EMILIA

nel comune di *Ciano d'Enza*, a pag. 9, alla voce « Pascolo di classe II », la tariffa di reddito dominicale deve essere di L. 20 e non di L. 24;

nel comune di *Reggiolo*, a pag. 15, alla voce « Prato di classe II », la tariffa di reddito dominicale deve essere di L. 370 e non di L. 375.

(462)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Diario delle prove scritte di esame per il concorso a trentasei posti di veterinario provinciale aggiunto di 2ª classe in prova nell'Amministrazione della sanità pubblica.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il proprio decreto in data 15 dicembre 1948, registrato alla Corte dei conti, addì 19 gennaio 1949 (Registro n. 22 Presidenza, foglio n. 155), con il quale venne indetto un concorso per esami a trentasei posti di veterinario provinciale aggiunto di 2ª classe in prova nell'Amministrazione della sanità pubblica;

Decreta:

Le prove scritte di esame del concorso in narrativa indicato, avranno luogo in Roma, nella sede del Palazzo degli Esami, via Girolamo Induno, n. 4, nei giorni 3, 4 e 6 marzo 1950, alle ore 8.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 gennaio 1950

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
COTELLESSA

(459)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria del concorso al posto di segretario capo di 2ª classe del comune di Orvieto

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 1° settembre 1948 per il conferimento del posto di segretario capo di 2ª classe del comune di Orvieto;

Visto il decreto Ministeriale in data 30 novembre 1949, con il quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, nonchè il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei al posto di segretario capo di 2ª classe del comune di Orvieto, nell'ordine come appresso indicato:

1. Canilli Carlo	punti	103,06	su 132
2. Marchica Gaetano	»	101,36	»
3. Russo Giovanni	»	100,76	»
4. Lanzara Andrea	»	100,09	»
5. Mazzoni Francesco	»	99,58	»
6. Zito Ludovico	»	96,06	»
7. Rossi Dino	»	93,84	»
8. Sangiorgio Carlo	»	92,23	»
9. Castronuovo Giovanni	»	92,19	»
10. Branco Giuseppe	»	91,30	»
11. Scipioni Spartaco	»	89,22	»
12. Ferro Girolamo	»	88,72	»
13. De Cesaris Enrico	»	88,50	»
14. Vasta Rosario	»	88 —	»
15. Brunetti Giulio	»	87,43	»
16. Ruppen Giuseppe	»	87,32	»
17. Condemi Bruno	»	86 —	»
18. La Gamba Giuseppe	»	84,33	»
19. Natale Antonio	»	83 —	»
20. Rinna Rocco	»	82 —	»
21. Ferraris Stefano	»	81,79	»
22. Missio Pietro	»	81,35	»

23. Perta Angelo	punti	81,24 su 132
24. Curzi Dino	»	79,66 »
25. Cantarini Giulio	»	78,36 »
26. Rianò Enrico	»	77,77 »
27. Milioni Arturo	»	76,50 »
28. Lucchese Cosimo	»	76,22 »
29. Conte Paolo	»	75,91 »
30. Balduzzi Luigi	»	75,52 »
31. Bortolotti Giuseppe	»	74,99 »
32. Palese Pasquale	»	74,92 »
33. Abbatiochio Pietro	»	74,86 »
34. Bianchetti Vittorio	»	74,11 »
35. Messina Francesco	»	74,10 »
36. Farzati Ernesto	»	73,28 »
37. Galli Pietro	»	73,04 »
38. Pennacchia Aurelio	»	73 — »
39. Fisicaro Giovanni	»	72,45 »
40. Pasqualis Marcello	»	72,33 »
41. Focanti Ulderico	»	72 — »
42. Iacona Giovanni	»	71,41 »
43. Marinaro Eugenio	»	70,66 »
44. Costanzo Giuseppe	»	70,45 »
45. Fano Vincenzo	»	70,37 »
46. Manzini Dario	»	70 — »
47. Labianca Cosimo	»	69,83 »
48. Camato Michele	»	69,47 »
49. Pracucci Giuseppe	»	69,28 »
50. Iozzi Giovanni	»	68,33 »
51. Maggini Igino	»	68,28 »
52. Bernardoni Gino	»	68,10 »
53. Reffo Giovanni	»	68 — »
54. Grossi Ardemio	»	67,95 »
55. Zapponi Agostino	»	67,58 »
56. Sgrò Pietro	»	67,50 »
57. Straticò Raffaele	»	67,30 »
58. Pignataro Tommaso	»	67 — »
59. Cerruti Carlo	»	66,95 »
60. Fanelli Filippo	»	66,91 »
61. Bartolucci Ugo	»	66,15 »
62. Stagi Ugo	»	66 — »
63. Augeri Giuseppe	»	65,87 »
64. Sardiello Italo	»	65,52 »
65. Di Pietro Giuseppe	»	65,50 »
66. Eydoux Ermanno	»	65,33 »
67. Parrini Cantini Emilio	»	65,28 »
68. Galli Emilio	»	64,76 »
69. Moneta Aurelio	»	64,16 »
70. Ghiani Paolo	»	63,26 »
71. Gaetani Leonida	»	62,94 »
72. Piva Erminio	»	62,74 »
73. Teramo Antonio	»	62,36 »
74. Blois Staffa Giuseppe	»	62,22 »
75. Importuno Luigi	»	62 — »
76. Monaco Settimio	»	61,87 »
77. Cosimi Domenico	»	61,86 »
78. Piscopo Raffaele	»	61,74 »
79. Bianchi Ettore	»	61,22 »
80. Samperi Salvatore	»	60,93 »
81. Rodighiero Rocco	»	60,90 »
82. Pelosi Luigi	»	60,87 »
83. Bitetti Giuseppe	»	60,78 »
84. Baccini Francesco	»	60,70 »
85. Filippi Evandro	»	60,63 »
86. Giambitto Giuseppe	»	60,59 »
87. Vaccaro Nicolò	»	60,37 »
88. Balsamo Ubaldo	»	60 — »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 gennaio 1950

Il Ministro: SCELBA

(352)

PREFETTURA DI CUNEO

Variante alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cuneo

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CUNEO

Visto il proprio decreto n. 36294 del 12 settembre 1949, con il quale è stata approvata la graduatoria dei partecipanti dichiarati idonei al concorso per i posti di medico condotto vacanti in provincia di Cuneo al 30 giugno 1947;

Atteso che, in sede di riesame dei verbali compilati dalla Commissione giudicatrice del concorso innanzi indicato, è emerso che la medesima, nella valutazione dei titoli presentati dal candidato Di Gregorio Vincenzo, classificato al 110° posto della graduatoria con punti 93,50, è caduta in un errore materiale di calcolo, in conseguenza di che all'interessato è stato attribuito per i titoli un punteggio inferiore a quello effettivamente spettantegli;

Visto il verbale aggiuntivo, redatto in data 29 dicembre 1949, con il quale la Commissione giudicatrice di cui trattasi, accertato che, nel valutare i titoli del predetto candidato, effettivamente erano stati attribuiti in meno punti 5,10, ha provveduto a rettificare la graduatoria precedentemente formulata, assegnando al Di Gregorio il maggior punteggio spettantegli;

Ritenuto necessario e doveroso provvedere, in conseguenza di quanto sopra, a rettificare il precedente decreto prefettizio n. 36294;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

L'ordine della graduatoria di merito dei candidati risultati idonei al concorso per posti di medico condotto vacanti in provincia di Cuneo al 30 giugno 1947, approvata con decreto prefettizio n. 36294 del 12 settembre 1949, è così modificata dall'88° al 110° posto:

88. Di Gregorio Vincenzo	punti	98,60/150
89. Tommasi Virgilio	»	98,35/150
90. Pasquero Mario	»	98,25/150
91. Figliomeni Leone	»	97,95/150
92. Molinaro Giuseppe	»	97,85/150
93. Damiano Francesco	»	97,60/150
94. Marchisio Silvio	»	97,55/150
95. Bardesono Giacomo	»	97,35/150
96. Fania Agostino	»	97,25/150
97. Ginganino Silvio	»	97,20/150
98. Vablais Giovanni	»	96,85/150
99. Gambera Giuseppe	»	96,70/150
100. Solavaggione Mario	»	96,65/150
101. Midulla Giuseppe	»	96 —/150
102. Bianco Vitalino	»	95,90/150
103. Landolfo Vincenzo	»	94,90/150
104. Bruno Vincenzo	»	94,75/150
105. Rossi Mario	»	94,70/150
106. De Mattia Salvatore	»	94,50/150
107. Musso Eugenio	»	94,45/150
108. Giordanengo Fernando	»	94,35/150
109. Piovano Piero	»	93,95/150
110. Mongardi Giorgio	»	93,70/150

Resta invariato l'ordine di tutti gli altri concorrenti.

Ai sensi dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, il presente decreto verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Foglio annunzi legali della Provincia e verrà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Cuneo, addì 13 gennaio 1950

Il prefetto: D'ADDARIO

(354)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.